



COMUNE DI SAN PIETRO IN GU

PROVINCIA DI PADOVA

Copia

Deliberazione N° 3 del 26-01-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1,
COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022**

L'anno duemilaventitre, addì ventisei del mese di gennaio alle ore 21:00, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO POLATI PAOLO il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**

Seduta **Pubblica** , di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

POLATI PAOLO	P	BUTTOLO ENZO	P
CARLI MICHELE	P	PENNA LUISA	P
PRANDINA LORENZA	P	ZAMPIERON TIZIANO	P
CAPPOZZO MATTEO	P	BASSI GABRIELLA	P
ZAUPA NEREO	P	CECCATO PAOLO	A
POLATI FEDERICA	P	ALLEGRO EDDI	A
BORTOLASO FILIPPO	P		

Partecipa il Segretario Comunale BRUNO MANUEL.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor POLATI PAOLO nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMII 227 -229, LEGGE N. 197/2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

Considerato che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Ritenuto che:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

Visto che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi euro 39.366,06, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa euro 6.682,17;

Ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

Dato atto che il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000.

Uditi i seguenti interventi:

Il Sindaco legge la relazione: "L'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.

Per effetto del successivo comma 229, gli enti creditori, in questo caso il nostro comune, possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023 e dandone notizia entro lo stesso termine anche mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.

La proposta in esame questa sera è quella di dare corso a questa opportunità non applicando le disposizioni dei commi 227 e 228 della sopracitata legge. Per quanto riguarda il nostro comune, da una stima fatta dall'Ufficio Tributi, importo soggetto a potenziale stralcio ammonterebbe a quasi 6.700,00€.

Ritengo che in questo caso si tratti di una scelta di equità e di rispetto perché stralciare queste somme significherebbe mettere sullo stesso piano coloro che adempiono ai propri doveri pagando integralmente e puntualmente imposte, tasse, tariffe e multe con chi al contrario ha preferito non farlo.

Il Revisore ha espresso il proprio parere favorevole con il verbale n. 1 del 24 gennaio 2023.

Il Consigliere Zampieron chiede chiarimenti in merito al titolo in particolare al riferimento dei commi della legge e quante sono queste cartelle eventualmente interessate alla rottamazione.

Il Sindaco fornisce chiarimenti in merito ai commi di riferimento e riferisce che l'Ufficio Tributi ha comunicato che l'importo che interessa il comune ammonta a circa 6.700€ e attualmente le cartelle sono gestite dall'Agenzia delle Entrate.

Il Consigliere Zampieron chiede se si conosca la tipologia delle cartelle.

Il Sindaco afferma che le cartelle riguardano in parte la polizia locale e l'altra i tributi.

Il Consigliere Zampieron pone, ai sensi dell'articolo 54 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, un'interrogazione al Sindaco che gli siano fornite indicazioni in merito al numero di cartelle interessate e alla tipologia nello specifico, quante sono quelle che riguardano la vigilanza, quante l'ufficio tributi suddivise per tipologia di tributo.

Il Consigliere Zampieron esprime la seguente dichiarazione di voto: dichiara che si asterrà in quanto avremmo avuto anche la necessità di avere i dati che non sono stati riportati nella proposta di delibera per avere una maggiore completezza per valutare in maniera più approfondita.

La votazione, espressa per alzata di mano, ha il seguente esito:

Voti a favore:	n. 9
Contrari	n. 0
Astenuti	n. 2 (Zampieron, Bassi)
Presenti	n. 11

DELIBERA

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge, e, quindi, di disporre la non applicazione dell'annullamento parziale, sia per gli effetti economico-contabili negativi che ne deriverebbero sia per garantire i principi di uguaglianza e capacità contributiva previsti dall'art. 3 e 53 della Costituzione;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Ed inoltre, vista l'urgenza, il Sindaco pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione, espressa per alzata di mano, dal seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 11
Consiglieri favorevoli	n. 9
Consiglieri contrari	n. 0
Consiglieri astenuti	n. 2 (Zampieron, Bassi)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Pietro in Gu, 23-01-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Moro Michela

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Pietro in Gu, 23-01-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dona' Claudio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to POLATI PAOLO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i

Il Segretario Comunale
F.to BRUNO MANUEL

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune (sito web istituzionale) il 31-01-2023 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi – registro pubblicazione n.60.

San Pietro in Gu, 31-01-2023

L'incaricato della pubblicazione
F.to Dona' Claudio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- È stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio (sito web istituzionale);
- È divenuta esecutiva in data 10-02-2023 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgd. n. 267/2000).

San Pietro in Gu, 31-01-2023

Il Segretario Comunale

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Pietro in Gu, 31-01-2023

Il Funzionario Incaricato
Donà Claudio

Copia della presente deliberazione dovrà essere inviata ai seguenti uffici:

☐ Segreteria	☐ Vigilanza
☐ Economico - Finanziario	☐ Servizi Tecnici – Edilizia Pubblica
☐ Personale	☐ Edilizia Privata
☐ Cultura - Sport	☐
☐ Tributi	☐
☐ Attività Produttive	☐
☐ Demografici	☐
☐ Assistenza alla Persona	☐

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 1 del 24/01/2023

Parere su diniego stralcio parziale stralcio ruoli - art. 239, c. 1, lett. b) D.Lgs. 267/2000

L'anno 2023, il giorno 24 del mese di gennaio, il sottoscritto Revisore dei Conti Denis Mattiolo, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30/11/2021, è stato chiamato ad esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto: "Approvazione diniego stralcio parziale art. 1, commi 227-229, Legge n. 197/2022";

Dato atto che:

- la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, prevede una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: "Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali";
- le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che "relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute";
- le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che "le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute";
- il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: "Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali";

Vista la proposta di deliberazione con la quale si intende inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, così da neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale;

Preso atto che:

- dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate Riscossione", emerge che il Comune di San Pietro in Gu presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;
- il Comune di San Pietro in Gu non intende applicare la suddetta misura in considerazione che:
 - l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
 - lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
 - la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

Riscontato che il provvedimento ha natura regolamentare e, come tale, è necessario il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dai Responsabili dei Servizi tributari e finanziari sulla proposta del provvedimento;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;

Sulla base di quanto sopra indicato

ESPRIME

parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta deliberativa "Approvazione diniego stralcio parziale art. 1, commi 227-229, Legge n. 197/2022".

Letto, confermato e sottoscritto.
San Pietro in Gu, li 24/01/2023

IL REVISORE UNICO
(Dott. Denis Mattiolo)

